

IL MATRIMONIO NELL ISLAM NIKAH

FRANCESCA CLEMENTE

Premessa

L'interesse per le culture orientali, prima, per quella araba e islamica poi, molto vivo e tenace tuttora, mi è maturato, con la rapidità di un vero e proprio colpo di fulmine, sui banchi di scuola, al Ginnasio, quando la lungimiranza, l'entusiastica passione, la profonda cultura e l'incredibile apertura mentale della mia, più che venerata, insegnante di Lettere mi spinsero a leggere il Corano. Sembrerà strano, essendo io una cattolica praticante, ma quel Libro sicuramente mi è capitato in mano più spesso della Bibbia, ed entrando nella mia casa, si avverte il profumo dell'incenso, si ascolta musica di tutti i paesi dell'Oriente, si sorseggia tè alla menta, o al gelsomino, dai bicchierini comprati personalmente in Turchia, rigorosamente seduti su un tappeto marocchino, cercando di cogliere, attraverso i canali satellitari, la vastità e la varietà degli aspetti affascinanti, che quel mondo offre a noi occidentali scimmiettanti. Dunque, questo lavoro è stato concepito come un momento critico (ed autocritico) di ricerca, non tanto di quegli elementi che paiono caratterizzare in modo così difforme la condizione della donna islamica rispetto alla nostra di *evolute, emancipate ladies* del *mondo capitalistico*, quanto piuttosto, mettendo da parte pregiudizi e stereotipi comuni, nell'ottica di scovare ciò che, nemmeno troppo velatamente, davvero ci accomuna ovunque nel nostro essere donne, figlie, sorelle, amanti, mogli, madri, di fronte ed in relazione all'universo maschile.

Che cos è il matrimonio di fronte a Dio?

Chi potrà mai raccontare con quanta emozione, compartecipazione, sorpresa e curiosità, appena giunta ad Ankara, novella sposa anch'io, mi sono trovata, per caso, nei pressi della Moschea più grande della città, davanti allo studio di un fotografo specializzato in servizi matrimoniali, inconsapevolmente attratta da un lungo codazzo nuziale di lucide, lussuose automobili, riccamente addobbate per l'occasione, ferme in rispettosissima fila, in attesa del proprio

turno, sotto il sole e il caldo agostano. Finché, finalmente, con ordine, quelle rovesciavano fuori un turbinio di luccicanti, svolazzanti vestiti bianchi, del tutto simili al mio; di genitori commossi; di parenti indaffarati, vocianti, festanti, supereleganti; imbellettate e profumatissime signore, niente affatto velate¹; di sposi radiosi e innamorati, travolti dall'euforia e dalle comuni agitazioni del *giorno più bello* per antonomasia. Tutto molto normale... chissà cosa mi aspettavo io! Evidentemente, mi dicevo, pure questo è Islam, sebbene tanto vicino a noi, per lo meno nelle sue manifestazioni esteriori. Benché ammettessi che, certamente, la Turchia risulti *sui generis* per la propria storia, per le eccezionali personalità politiche, che ne hanno volutamente, consapevolmente, con strenua caparbietà perseguito il cambiamento, nonché favorito la modernizzazione ed, in ultima analisi, ne hanno fatto un paese che può, a mio modesto parere, ben dirsi *europeo*, il quale, per di più, secondo alcuni, avrebbe il "merito", per altri, il "vantaggio" di essere laico, tuttavia l'effetto sorpresa, generato da quanto avevo visto, mi aveva lasciato un'inusitata, piacevole, rassicurante sensazione di comunanza. E, va detto per inciso, che non ho trovato affatto laica, nell'accezione, che danno alcuni al termine, di "miscredente", la società turca, quanto, semmai, poco attenta e relativamente partecipe nella pratica religiosa. Sicché mi è sorto spontaneamente il bisogno di verificare se le mie sensazioni avessero un fondamento concreto, se sostanzialmente non si celasse una realtà del tutto diversa, dietro l'apparenza tranquilla del cerimoniale di cui ero stata testimone involontaria. Come conciliare l'illuminante ricordo, che mi portavo dietro da quel Paese, con l'immagine stereotipata, quanto mai parziale, del mondo islamico al femminile? L'opinione, più che mai propagandata, in special modo dai mass-media², che quelle donne fossero rigidamente, rigorosamente sottomesse al marito, quasi oggetti privi o

¹ Del resto Atatürk, il padre della Turchia moderna, preoccupato che i suoi connazionali apparissero "ridicoli" e "incivili" agli Europei, scriveva: "Ho visto donne coprirsi il capo con uno straccio o un tovagliolo, o qualcosa del genere, e altre che voltavano le spalle o si accucciavano per terra quando passava un uomo. Che significano questi comportamenti? Signori, è possibile che le madri e le figlie di una nazione civile assumano questi barbari atteggiamenti? È uno spettacolo che copre di ridicolo il nostro paese. Bisogna porvi rimedio immediatamente" (Atatürk, Discorso a Katamonu, 1925, citato in B. Lewis, *The emergence of modern Turkey*, Oxford University Press, London, 1961, p.165). Tuttavia in proposito Leila Ahmed scrive che il vero motivo, per cui lo statista sprezzantemente dimostra di rifiutare il velo, è che apparteneva "a quelle classi sociali, che stavano assimilando i costumi europei e non sopportavano l'umiliazione di essere definite incivili perché le loro donne portavano il velo. Nei suoi gesti, come nelle sue parole, egli tradisce un complesso di inferiorità nei confronti della cultura occidentale che esprimeva una condanna del velo. Il suo comportamento si spiega solo alla luce della introiezione di questa cultura predominante e dell'ambigua posizione, all'interno delle società islamiche, delle loro classi dirigenti, legate economicamente e culturalmente alle potenze coloniali", cfr. L. Ahmed, *Oltre il velo. La donna nell'Islam da Maometto agli ayatollah*, La Nuova Italia, Firenze, 2001, p.189.

² G. Campani, *Perché siamo musulmane. Voci dai cento Islam in Italia e in Europa*, Guerini, Milano, 2002, p. 171, p. 175 e altrove.

privati di una propria volontà, andava ora a cozzare con i volti stampati nella memoria delle raggianti, disinvoltate spose turche. E, d'altra parte, non potevo fare a meno di richiamare alla mente quel celeberrimo passo del Nuovo Testamento in cui San Paolo scrive: "Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto"³. Poteva bastare a me, nel mio nuovo abito di moglie di un occidentale niente affatto retrogrado, la descrizione del ruolo così come proposta, e non una sola volta, nelle scritture? Poteva, quella immagine di coppia, esaurire il capitolo dei rapporti tra coniugi nel matrimonio cattolico? Insomma, leggendo uno dei nostri testi sacri per eccellenza, si riusciva a trarne una descrizione, non dico esaustiva, ma almeno realistica, di come funziona questa istituzione nella società cui apparteniamo? Anche senza voler fare generalizzazioni di sorta in proposito, trovo alquanto difficile estrapolare da quelle parole i contorni di una rappresentazione completa, valida in tutti i casi, per tutti i paesi abitati in prevalenza da cristiani, efficace allo scopo. Comunque, la nostra società, essendo anch'essa laica, oramai, non si identifica di certo tutta nei modelli e nei valori proposti dalla Chiesa cattolica, tanto quanto le società laiche, presenti in alcuni paesi islamici, nei confronti di quelli "coranici". Dunque, un testo antico, seppure sacro, certamente non va preso *come oro colato* nella visione della società che propone e che descrive, perché fin troppo spesso la pratica si discosta di gran lunga dalle teorie.

Per i cattolici il matrimonio è *sacramentum*, cioè, secondo l'etimologia, ciò con cui ci si obbliga, si impegna se stessi o altri: un impegno, un vincolo, un giuramento di fedeltà. Nell'accezione latina del termine, infatti, era parola del gergo militare, nel quale indicava proprio il giuramento di prestazione del servizio militare. Nell'ambito religioso, però, esso assunse il significato di "mistero", che va ben oltre il valore umano di un impegno legato al rispetto di un patto sacro. Ancora una volta, per far luce sul senso "autentico" del nostro matrimonio religioso, dobbiamo far ricorso alle lettere dell'apostolo Paolo, che presenta l'unione tra uomo e donna come immagine dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Così il rapporto tra i coniugi all'interno del matrimonio, la loro congiunzione "in una sola carne"⁴ è qui descritta come un grande mistero: "Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento

³ S. Paolo, *Lettere agli Efesini*, 5, 22-24.

⁴ *Genesi*, 2, 24, ma anche nei Vangeli leggiamo: "... non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi..." (Mt 19, 4-6; Mc 10, 6-9).

a Cristo e alla Chiesa!”⁵.

Μυστήριο, inoltre, ovvero segreto, appunto mistero, come misteri sono considerati i Dogmi e i Sacramenti, è il matrimonio, secondo la teologia e i principi della Chiesa ortodossa, istituito con la benedizione di Dio al momento della creazione⁶. Ovviamente gli ortodossi condividono con noi la convinzione, anzi la certezza, che il matrimonio sia benedetto da Dio, perché, nell’unione sacramentale degli sposi, si riproduce in immagine quella mistica tra Cristo e la Chiesa.

Per le Chiese cristiane, in generale, l’atto sacramentale santifica l’istituzione naturale del matrimonio, che, per altro, richiede una specifica vocazione e prevede, tra le priorità fondamentali, la procreazione, come si evince dall’origine stessa del vocabolo dal latino *mater*.

Il matrimonio islamico, legalmente, è un “contratto”, un negozio giuridico con clausole ben definite, che tutelano entrambe le parti, allo scopo di legittimare ogni tipo di contatto sessuale⁷, non solo per la procreazione. Secondo alcuni, è anche un “obbligo religioso”, dunque una salvaguardia morale ed una necessità sociale. Esso rappresenta un fatto solenne, un *mithaq*: si presenta come una cerimonia privata, che formalizza un contratto civile sancito dalla legge, privo di qualsiasi valore sacramentale, “che impone al marito il soddisfacimento di tutta una serie di obblighi verso la moglie (vitto, alloggio, servitù)”⁸, facendogli, nel contempo, acquisire diritti permanenti di godimento sulla persona della donna. Tale unione è distinta nettamente dall’unione di coppia (*zina*)⁹. La legalizzazione del vincolo matrimoniale impedisce di cadere nello *zina*, perché, in sostanza, obbliga i coniugi al soddisfacimento sessuale¹⁰, soprattutto delle esigenze della componente maschile¹¹, rappresentando uno sbocco ai bisogni erotici, regolarizzandoli, allo scopo di non fare del desiderio una schiavitù¹². Nell’Islam il piacere dei sensi non è considerato un peccato,

⁵ S. Paolo, *Lettere agli Efesini*; 5, 31-32, seg.

⁶ *Genesi*, 1, 27 seg.; 2, 18-25.

⁷ *Corano*, sura II, 187: “Durante le notti di ramazàn è lecito che abbiate rapporti con le vostre mogli, perché voi siete un contentamento per esse, ed esse sono un contentamento per voi . . .”.

⁸ A. Aruffo, *Donne e Islam*, Datanews, Roma, 2000, p. 30.

⁹ *Ivi*, p. 31.

¹⁰ *Corano*, sura XXX, 21: “uno dei Suoi segni è d’aver creato da voi, per voi, delle spose, perché dimoriate con esse, e vuole fra di voi amore ed indulgenza. Ecco in verità dei segni per quelli che capiscono!”.

¹¹ Lo *zina*, cioè il reato sessuale, condannato più volte nel Corano, è punito nel diritto islamico. Esso configura tre tipi di reato: reati contro la comunità, reati di sangue, reati rimessi all’arbitrio del giudice. Tuttavia, a questo proposito, manca l’unanimità esegetica da parte dei giuriconsulti. In particolare, si discute se la punizione debba essere la lapidazione, che per i giuristi è prevista per l’adulterio, oppure la fustigazione. Sull’argomento segnaliamo: E. Giunchi, *Radicalismo islamico e condizione femminile in Pakistan*, Torino, 1999, in particolare pp. 55-96.

¹² Recita, infatti, il *Corano*, sura II, 223: “Le vostre mogli sono per voi come un giardino: coltivate il vostro giardino come volete; ma compite anche opere che vi servano per il giorno in cui incontrerete Dio, che temete. Fanne un buon annuncio ai credenti”.

perché è concepito come un dono divino, da godersi serenamente, e, senza del quale, non esisterebbe l'umanità. Perciò la sessualità è un momento di celebrazione della grazia di Dio, tuttavia va disciplinata¹³. In conseguenza di tale necessità, sebbene molti Imam reputino il matrimonio lecito (*mubab*), preferibile (*nafl*), raccomandato (*mustahabb*), per altri rappresenta un dovere da parte del fedele. Tanto più che l'Islam non prevede forme di celibato o nubilato, come quelle presenti nella Chiesa cattolica per i membri del clero, nemmeno per motivi religiosi¹⁴. Al presente, l'opinione generale, all'interno del mondo islamico, che, in realtà è estremamente composito e diversificato, almeno quanto quello delle Chiese cristiane¹⁵, è che, se una persona (uomo o donna) teme, non sposandosi, di commettere fornicazione, il matrimonio è considerato obbligatorio. Altrettanto obbligatorio diviene se, tra due persone che si amano, sorge il desiderio urgente, anche solo da parte di una delle due, di soddisfare il proprio desiderio di intimità fisica. Comunque, se un uomo è seriamente intenzionato a frequentare la propria partner, è obbligato a sposarla. A questo proposito, la legislazione iraniana introdotta, nel 1990, da Rafsanjani, che certamente noi considereremmo alquanto riduttiva nei confronti dei diritti delle donne (e degli uomini!), costituisce, al contrario, un esempio di concessione rivoluzionaria a vantaggio della libertà femminile, nel momento in cui "autorizza un ragazzo ed una ragazza, che si sono impegnati a non avere rapporti sessuali, ad uscire insieme nel periodo del fidanzamento... In sostanza le donne iraniane godono di più libertà che in qualsiasi altro Stato della regione"¹⁶. Inoltre, il matrimonio non dovrebbe essere ritardato più del dovuto, neanche in presenza di difficoltà economiche¹⁷. Sposarsi è un segno di obbedienza ad Allah; in ogni caso, il profeta Muhammad ha affermato che un uomo che

¹³ *Corano*, sura V, 5: "Da oggi vi sono permesse le cose migliori; vi è permesso il cibo di quelli che hanno ricevuto la Bibbia, e il vostro cibo è permesso loro; e vi sono permesse le donne oneste musulmane, e le donne oneste di quelli che in precedenza hanno ricevuto la Bibbia; dando loro una controdote. Ma in matrimonio! non come dei viziosi o prendendo delle amanti. E chiunque respinge la Fede vedrà vanificate le sue azioni e nell'altra vita sarà nel novero dei perdenti".

¹⁴ Anche in questo caso interviene il *Corano*, sura II, 226-227: "... coloro che per un voto si astengono dalle loro mogli, hanno tempo quattro mesi, dopo di che, se ritornano sulla loro decisione, Dio misericordioso li perdona; se invece decidono di divorziare, Dio capisce: Egli sa".

¹⁵ M. Allam, R. Gritti, *Islam Italia. Chi sono e cosa pensano i musulmani che vivono tra noi*, Guerini e associati, Milano, 2001. In questo testo, importante per la comprensione dell'Islam in Italia, Magdi Allam mette in evidenza che parlare di Islam corrisponde a parlare di Cristianesimo, perché anche in quel caso bisogna discernere tra le differenti comunità confessionali. Per questo, nello stesso modo in cui distinguiamo, tra i cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti, tra i musulmani dovremo considerare le differenze tra sunniti, sciiti, sufi, aleviti...

¹⁶ A. Aruffo, *op. cit.*, p. 144.

¹⁷ G. Mandel, *Il Corano senza segreti*, Bompiani, Milano, 2002, pag. 197 s. ricorda infatti che, nel *Corano*, sura XXIV, 32-33, si legge: "E fate sposare quelle della vostra gente che non hanno marito; e anche gli onesti tra i vostri schiavi e le vostre schiave. Se sono poveri, con la Sua grazia Dio li metterà al riparo, e Dio è immenso, onnisciente. E coloro che non hanno mezzi per sposarsi si mantengano casti sino a che Dio, con la Sua grazia,

si sposa, ha già compiuto metà del suo cammino religioso, lascia l'altra metà nel timore di Dio l'Altissimo. Sono, altresì, previsti casi in cui l'unione coniugale non dovrebbe aver luogo: in prima analisi, se l'uomo non comprende il significato di matrimonio e mantenimento della moglie; poi, ovviamente, se uno dei due contraenti riveli di non possedere un regime sessuale controllato; nel caso di disprezzo verso i figli; infine, se, già dagli esordi, si sappia che il matrimonio prevarrà sugli obblighi religiosi.

A questi impedimenti, per le donne, bisogna aggiungere la preclusione di sposare un uomo che non sia musulmano, o che, in ogni caso, non si sia sinceramente convertito all'Islam. Siffatta imposizione è percepita da molte come una forma di discriminazione, visto che nei paesi d'origine essa ha assunto valore legale nel vincolo, prescritto per il futuro marito, di cambiamento di fede o, almeno, nella presentazione di un certificato di conversione. In tal modo si tenta di scoraggiare la pratica dei matrimoni misti, perché lo Stato italiano richiede proprio dai paesi di provenienza il nulla osta per autorizzare il matrimonio, ed essi lo negano, se non si verificano le condizioni imposte. Il risultato è che le donne islamiche si sentono tenute sotto tutela dalle legislazioni di due stati in modo discriminante¹⁸. Invece, per quanto concerne gli uomini, il divieto in tali termini non sussiste, benché si trovino, anche su questa questione, posizioni differenti: c'è chi sostiene che il musulmano possa sposare qualsiasi donna, purché casta, che, cioè, abbia un comportamento onesto; mentre, per altri, gli sarebbe permesso sposare solamente donne credenti in Dio: ebrei, cattoliche e islamiche. Le disposizioni coraniche in proposito ammoniscono in maniera piuttosto efficace: "E non sposate le idolatre finché non crederanno: una schiava credente è meglio che un'idolatra, anche se questa vi piace. E non date mogli agli idolatri sin che essi non crederanno; uno schiavo credente val meglio di un idolatra, anche se questi vi piace. Essi vi spingono al Fuoco, mentre Dio, grazie al Suo permesso, vi invita al Paradiso e al perdono. Ed Egli spiega i Suoi segni alle genti affinché se ne rammentino"¹⁹. Le ineguali disposizioni ed imposizioni riguardanti donne e uomini derivano e, per questo sono giustificate, dalla concezione che, nella famiglia islamica, è sempre l'uomo che, avendo una posizione

non provveda loro. E quanto a quelli tra i vostri schiavi che vogliono riacquistare la libertà con un contratto, stipulate con loro il contratto, e date loro parte dei beni che Dio vi ha dato. E nella ricerca dei beni terreni non costringete le vostre schiave alla prostituzione, se aspirano al matrimonio; e se qualcuno ve le costringerà, Dio stesso le perdonerà, invero, con misericordia". Passo che mi ha fatto alquanto pensare alla nostra idea cattolica di Provvidenza divina, quasi di manzoniana memoria.

¹⁸ Addirittura molte raccontano, partecipando alle tavole rotonde, di convivere con uomini italiani, senza avere ottenuto l'autorizzazione a sposarsi, perché i loro compagni si rifiutano di convertirsi. Cfr. G. Campani, *op. cit.*, p.145 ss.

¹⁹ *Corano*, sura II, 221-222

preminente²⁰, rappresenta la guida religiosa, sociale per la moglie²¹ e per i figli; inoltre a lui è attribuito il compito di trasmettere la religione alla prole. Il marito musulmano ha, altresì, il dovere, tramite tutte le azioni che compirà nella sua esistenza, di condurre con sé la moglie in Paradiso. Da ciò nasce la prescrizione per una donna islamica di sposare solo un uomo musulmano. Invece, nel caso in cui ella abbia, comunque, contratto un matrimonio misto con un non convertito, il coniuge non potrà, in alcun modo, impedire o consigliare alla propria consorte di non seguire e rispettare i dettami del Corano, anche se, nel medesimo tempo, è previsto che la moglie abbia riguardo verso i desideri del marito e li condivida. Attualmente il contratto matrimoniale formale differisce dalla compravendita, perché fondato sul consenso delle parti in causa²², che ne costituisce una delle quattro clausole fondamentali, sebbene, secondo alcuni studiosi, l'assenso della donna sia "... chiesto solo come complemento"²³. In realtà, una donna musulmana non può sposarsi senza chiedere il consenso del suo tutore, *wali*, che generalmente è il padre, oppure un fratello, il quale non può, in ogni caso, all'atto del matrimonio, rifiutarsi di farla sposare²⁴. Al fine di tutelare entrambi i contraenti, l'accordo tra i

²⁰ Gabriele Mandel fa notare che il valore generale del Corano, per la verità, considererebbe la donna sullo stesso piano dell'uomo sia nella vita civile, sia in quella religiosa. Questo è in evidente contrasto con usi e costumi locali più tenacemente radicati e forti dell'Islam stesso, e che non andrebbero confusi con l'Islam. Comunque, per comprendere l'argomento, si deve far riferimento sempre al Corano, che in proposito si esprime in modo contraddittorio, almeno in apparenza. Leggiamo, infatti: "I musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i leali e le leali, quelli che digiunano e quelle che digiunano, i pudichi e le pudiche, gli invocatori e le invocate di Dio! Dio ha preparato loro il perdono e una ricompensa enorme" (*Corano*, sura XXXIII, 35). Sempre sullo stesso concetto: "In verità Io non lascio che vada persa alcuna opera d'un uomo o d'una donna, perché voi siete gli uni delle altre..." (*Corano*, sura III, 195) ed ancora: "Entrerà nel Paradiso, uomo o donna, chiunque avrà fatto opere buone e avrà creduto, e non verranno lesi nemmeno di un naqir" (*Corano*, sura IV, 124); "Farà entrare i credenti e le credenti nei Giardini in cui scorrono ruscelli... E nell'infame girone gli ipocriti e le ipocrite, gli idolatri e le idolatre, che hanno cattivi pensieri nei riguardi di Dio" (*Corano*, sura XXXVIII, 5-6). Tuttavia, nella così detta "sura delle donne" troviamo anche scritto che gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle (vd. nota 21) e, riferendosi alle donne divorziate, recita: "Esse agiscono coi mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza; tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto, e Dio è potente e saggio" (*Corano*, sura IV, 34). Carrè deduce che l'uguaglianza di cui parla il Corano non riguarda affatto la vita sociale e matrimoniale, quanto piuttosto i beni futuri e spirituali. Quindi afferma che "... l'emancipazione proposta dal Corano... non modifica la radicale inferiorità della donna soprattutto in campo matrimoniale familiare", cfr. O. Carrè, *L'Islam laico*, Bologna, 1997, p. 101.

²¹ Nel *Corano*, sura IV, 34 è scritto: "Gli uomini dirigono le donne perché Dio accorda fra loro eccellenza agli uni sulle altre, quando ad essi spetta provvedere a tutte le spese. Le donne perbene sono quelle devote, che anche quando nessuno le vede si proibiscono ciò che Dio ha proibito. Quanto a quelle di cui temete l'infedeltà, esortatele, poi fatele dormire sole, o alla fine battetele, finché non vi obbediscano; allora trattatele bene. In verità Dio è grande".

²² A. Aruffo, *Op. cit.*, p. 3.

²³ O. Carrè, *op. cit.*, p. 102.


²⁴ Per questo troviamo testimonianze di donne che affermano che: "Essere una donna musulmana è essere sottomessa prima al padre poi al marito (Najua, egiziana di Firenze)", cfr. G. Campani, *op. cit.*, p. 29.

nubendi, che avviene alla presenza di due funzionari islamici con compiti giuridici, *adoul*, e del *wali* della sposa, in genere, dispone tutte le future condizioni di vita in clausole ben definite, che possono variare in tutti i termini del contratto, divorzio compreso, a seconda delle decisioni reciproche dei due sposi. Per la celebrazione del matrimonio, oltre alla volontà concorde dei giovani, occorre la presenza di due testimoni, uomini o donne; la pubblicizzazione delle nozze, perché le medesime non vanno tenute segrete, altrimenti desterebbero sospetti e fastidi ingiustificati all'interno della comunità; l'attribuzione alla donna del dono nuziale, *mahr*²⁵, fatto direttamente dallo sposo alla sposa senza intermediari, concordato preventivamente, possesso personale inalienabile, che rimarrà della moglie, anche in caso di divorzio, secondo quanto stabilisce il Corano²⁶. Viceversa non esiste nessun obbligo di dono, da parte della famiglia della donna, nei confronti di quella del coniuge. Perciò le prescrizioni coraniche, fissando le regole per la divisione dei beni fra i partner, garantiscono la condizione della donna, al contrario di quanto accadeva nell'Arabia preislamica, in cui il matrimonio era definito in termini di compravendita della donna. "Per questo si dice a ragione che la donna nel *dar al Islam* ha goduto di una situazione patrimoniale incomparabilmente migliore di quella della donna nel mondo cristiano e occidentale, almeno fino agli ultimi decenni quando il diritto di famiglia ha introdotto anche da noi la separazione dei beni²⁷". Addirittura, Geraldine Brooks sottolinea l'enorme miglioramento dello stato giuridico della donna, col Corano, rispetto al contesto di nomadismo preislamico, in cui era considerata un bene - strumento del maschio: nel VII secolo, in Arabia, le donne erano ritenute oggetto di eredità. "Nella stragrande maggioranza dei casi le donne europee hanno dovuto aspettare altri dodici secoli per mettersi in pari

²⁵ Corano, sura IV, 3-4 "...prendete in moglie due, o tre o quattro donne, che vi piacciono; ma se temete di non comportarvi giustamente, allora una sola, oppure delle schiave, per non aggravarvi il carico di famiglia. E donate alle spose la loro controdote, come di diritto. Se di buon grado ve ne lasciano una parte, consumatene pure in cibi e bevande".

²⁶ Anche per quest'aspetto cfr. A. Aruffo, *Op. cit.*, p.31, nonché il Corano, sura II, 236-237: "Non sarete in colpa se divorzierete dalle mogli che non avete toccato, e con le quali non avevate fissato la controdote, ma date loro comunque qualche dono che le gratifichi, conformemente ai buoni costumi, l'uomo ricco secondo la sua misura, l'indigente secondo la sua misura. È un dovere per gli uomini dabbene. E se divorziate da loro senza averle toccate, ma dopo aver fissato la controdote, versate, allora, la metà di quanto avete fissato, a meno che esse stesse la ricusino, o la ricusi colui che si occupa della conclusione del matrimonio. Ricusarla è comunque più vicino allo spirito di carità. E non mancate di cortesia tra di voi, perché Dio osserva tutto ciò che voi fate". Sempre sullo stesso argomento, inoltre, si legge questa raccomandazione agli uomini nei confronti delle mogli, da cui stanno divorziando: "...Non vi è permesso riprendere alcunché di quello che avete donato loro, a meno che i due temano di non poter seguire le prescrizioni di Dio. Se temete che entrambi non possano seguire le prescrizioni di Dio, i due non avranno colpa se la donna si riscatta. Ecco le prescrizioni di Dio, e chiunque trasgredisce le prescrizioni di Dio è un prevaricatore" (*Corano*, sura II, 228-233).

²⁷ G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 1996, p.144. Questo concetto è espresso anche da Alessandro Bausani nel commento alla sura IV del Corano, cfr. A. Bausani, *Il Corano*, Milano, 1988, p.528.



con i diritti che il Corano attribuisce alle donne musulmane²⁸”. Tuttavia, “i precetti coranici sul matrimonio sono suscettibili di interpretazioni radicalmente diverse²⁹”, infatti, se anche in periodi di androcentrismo e misoginia, come quello abbaside, si è avallata un’ esegesi, da parte dei giuristi, che consentiva alla donna di imporre al coniuge la monogamia e di ottenere il divorzio, per liberarsi da una serie di situazioni oppressive, è evidente che “una lettura del Corano più attenta alle sue istanze morali, da parte di una società meno androcentrica e misogina, avrebbe potuto dar vita a leggi più eque per le donne, e questo vale per il passato come per il futuro. In proposito segnaliamo che, in alcuni paesi islamici, per tradizione e su richiesta della famiglia dello sposo, viene effettuato un esame per l’ accertamento della verginità della futura moglie, ma questa pratica non ha nulla a che vedere con l’ Islam, anzi è considerata riprovevole. Invece, è obbligatorio, per entrambi i coniugi, un esame medico per l’ accertamento dell’ assenza di malattie contagiose, che viene certificato, nell’ interesse degli sposi, nel contratto: anche questa prassi, tuttavia, non è totalmente diffusa.

Ad un retaggio delle culture preislamiche si fa risalire pure la pratica dell’ infibulazione, che non è assolutamente prevista dall’ Islam ed esiste già da tempi molto più antichi, ciò ne fa comprendere il radicamento culturale in alcuni territori³⁰.

Il divorzio

L’ Islam ammette il divorzio da sempre, anche se il Corano invita a riflettere il giusto tempo sulla decisione, come ricorda la sura II, 226-227 già menzionata. Inoltre, prevede un arbitraggio nella questione da parte delle famiglie di provenienza dei coniugi³¹. Rispetto agli uomini, in caso di scioglimento del

²⁸ G. Brooks, *Padrone del desiderio. L’universo nascosto delle donne musulmane*, Milano, 1995, p.226.

²⁹ L. Ahmed, *op. cit.*, p.107 ss..

³⁰ Negli anni ’50 e ’60 parecchie scrittrici, provenienti per lo più dalle classi medie urbane, hanno denunciato le sottili pratiche distruttive, androcentriche della loro classe di appartenenza: *Alifa Rifaat* e *Andrée Chedid*. Ad esse bisogna aggiungere il contributo significativo di *Nawal El-Sadaawi* nello squarciare il velo di violenze fisiche nascoste, come la pratica della clitoridectomia, o invisibili, furtive e negate, come gli abusi sessuali sulle bambine. Inoltre si è occupata di questioni rilevanti, come quelle della prostituzione e dei figli illegittimi. Cfr. L. Ahmed, *op. cit.*, p. 246 ss.

³¹ *Corano*, sura IV, 35: “Se temete che una coppia si separi, convocate un arbitro della famiglia di lui e uno della famiglia di lei. Se la coppia vuole la riconciliazione, Dio ristabilirà l’ intesa fra loro. In verità Dio è onnisciente e informato”. Comunque “se i due si separano, Dio con la sua magnanimità porrà entrambi al riparo. Dio è immenso e saggio” *Corano*, sura IV, 130.

matrimonio, per risposarsi, “le donne divorziate devono attendere un lasso di tempo di tre mestruazioni”, detto *idda*, “e non è permesso loro tacere ciò che Dio ha operato nei loro ventri. . . I loro mariti saranno maggiormente nel giusto riprendendole durante quel lasso di tempo, se vogliono agire bene. Quanto ad esse, hanno diritti pari ai loro obblighi, conformemente alle buone creanze”. In questo modo si può divorziare due volte, dopo di che o ci si riappacifica, o ci si separa. L'uomo non può riprendere nulla del dono che ha fatto alla donna; deve lasciarla andare, trascorso il periodo dell'*idda*, e non può trattenerla, perché trasgredirebbe alle norme coraniche. Deve accettare, di buon grado, anche che ella ricominci a frequentare un precedente marito, se si amano. Del resto, egli non può risposarla, se ella non ha prima preso per marito un altro e divorziato da costui. Nel giudizio delle donne islamiche, nonostante la religione, al contrario di quella cattolica, consenta il divorzio, esso è visto come fonte di sofferenza, perché, pur non essendo riprovato, “sono sempre le donne e pagare di più sia dal punto di vista delle condizioni materiali, sia dal punto di vista psicologico. Le legislazioni dei paesi d'origine non aiutano le donne divorziate e nemmeno la legislazione italiana è loro favorevole, condizionando il loro permesso a quello del marito, nel caso che la donna sia venuta per ricongiungimento familiare³²”. Per non parlare delle questioni legate all'affidamento dei figli, vere e proprie tragedie, soprattutto nel caso di matrimoni misti.

La scelta del partner

Nella scelta del partner giusto vi deve essere molta *pietas*, nel vero senso latino del termine, che per i musulmani è *taqwa*. Il Profeta raccomandava ai futuri sposi di vedersi fra loro prima di contrarre matrimonio. È lecito guardarsi in modo critico, ma non lussurioso: in particolare, bisogna evitare l'inganno dell'attrazione fisica e concentrarsi, più che altro, sulla valutazione della compatibilità di coppia. La disposizione si conforma a quanto scritto nel Corano a proposito del comportamento corretto da tenere in caso di incontro tra estranei di sesso diverso: l'uomo e la donna devono reciprocamente abbassare i loro sguardi³³, infatti non è permesso stare da soli in una stanza chiusa, né uscire

³² G. Campani, *op. cit.*, p. 146.

³³ *Corano*, sura XXIV, 31: “E di’ alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare, e si coprano i seni di un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai loro mariti e ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli, o ai figli dei loro mariti, o ai loro fratelli, o ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle loro sorelle, o alle loro donne, o alle loro schiave, o ai loro servi maschi privi di genitali, o ai fanciulli che non notano le nudità delle donne. . .”.

insieme da soli, perché, secondo ciò che affermano gli *hadith* del Profeta Muhammad, “quando un uomo e una donna sono insieme da soli, vi è una terza presenza (*Shaitani*)”. Proprio per questo motivo è consentita, negli incontri prematrimoniali, la presenza dei genitori o di parenti stretti, fermo restando che non possono intramettersi o influenzare troppo le scelte dei futuri sposi. A volte le famiglie incoraggiano e facilitano gli incontri tra i giovani. La conoscenza del futuro sposo, dunque, può avvenire durante l’infanzia, oppure a partire da una settimana prima del matrimonio. In tal senso, nell’Islam, non esistono matrimoni combinati, perché non avvengono tra perfetti sconosciuti. In realtà, la pratica di questo tipo di unione, nella quale la famiglia ha un ruolo decisivo, esiste tuttora, anche tra gli immigrati in Europa, come mostra un’indagine condotta nel 1999, proprio nei paesi dell’UE, dall’Europäisches Migrationszentrum (EMZ) di Berlino, uno dei centri di ricerca europei più impegnati e attivi sui temi delle migrazioni e dell’antirazzismo. Dalle interviste fatte, in quell’occasione, a donne islamiche o convertite alla religione maomettana, che vivono in diversi paesi europei, è emerso, nel campione osservato, che “tutte le unioni combinate sono state infelici e, se non è sopravvenuta la vedovanza, si sono concluse con il divorzio”³⁴. Comunque, anche nei casi di matrimoni non combinati, il ruolo della famiglia, nella determinazione del partner, continua a rivelare diversità significative tra la vita delle donne musulmane e quella delle europee. Le islamiche dimostrano, infatti, di dare estrema importanza alla volontà dei propri genitori, di aver cercato con loro un accordo relativamente a questa scelta. Anzi, quando, in pochi casi, non ne hanno tenuto conto, si sono verificate tensioni familiari poco piacevoli, che hanno compromesso i rapporti. Perciò, a parte il caso dell’Italia, il giudizio dato dalle immigrate islamiche sul matrimonio combinato, nel complesso, non risulta tanto negativo quanto ci si aspetterebbe³⁵. Del resto nell’Islam non esiste il concetto di corteggiamento romantico, come lo concepiamo attualmente noi occidentali; né esiste la possibilità di avere rapporti sessuali prima del matrimonio e, tanto meno, risulta concepibile la convivenza come praticata nell’Occidente, che viene stimata dannosa, inutile, perché spesso porta al fallimento dei progetti matrimoniali. In generale, l’opinione è che, ovviamente, un buon matrimonio debba essere basato sull’amore tra i coniugi, ma che la passione non debba accecare la vera natura del matrimonio islamico.

³⁴ G. Campani, *op. cit.*, p. 145.

³⁵ *Ivi*, p. 166 s.

La poligamia

La poligamia è una pratica molto antica, non attribuibile all'Islam, "tant'è che nella lingua araba non esiste un particolare vocabolo di identificazione, bensì l'espressione *molteplicità delle mogli*"³⁶. Basti pensare che non c'è nessuna condanna dei poligami nella Bibbia: lo erano alcuni profeti; il re Salomone dichiarò di avere settecento mogli e trecento concubine³⁷; anche il re Davide ne ebbe molte³⁸. A proposito di questo argomento, troviamo nella Bibbia un solo divieto, quello di prendere in sposa la sorella di una moglie come rivale della medesima³⁹. Neanche Gesù, nei Vangeli, pare aver espresso un'esplicita condanna contro la poligamia, che era pratica comune nella società giudaica della sua epoca. La Chiesa romana bandì la poligamia, in accordo con la tradizione e la cultura greco-romana, che prescriveva una rigorosa monogamia, benché fossero praticati concubinaggio e prostituzione. Nel mondo islamico, essendo il matrimonio patrilineare, è consentita la poligamia da parte dell'uomo⁴⁰. Esiste, però, soltanto un versetto del Corano, che si riferisce a questo particolare regime matrimoniale: "Se temete di non essere equi con gli orfani, prendete in moglie due, o tre o quattro donne che vi piacciono; ma se temete di non comportarvi giustamente, allora una sola, oppure delle schiave, per non aggravarvi il carico della famiglia. E donate alle spose la loro controdote, come di diritto..." (*Corano*, sura IV, 3-4). Ciò nondimeno, va detto che fu pronunciato in occasione della sconfitta, subita dai seguaci di Maometto, ad opera del Meccani, nel 625: prevalse la necessità di regolamentare giuridicamente il problema dell'eredità lasciata dalle vittime, nonché riprendere il controllo della comunità e dare sistemazione ad orfani

³⁶ A. Aruffo, *Op. cit.*, p. 32.

³⁷ *Bibbia*, I, Re, 11, 3.

³⁸ *Bibbia*, II, Sam., 5, 13.

³⁹ *Bibbia*, Lev., 18, 18.

⁴⁰ Tuttavia ci sono dei limiti: "E non sposate le donne che sono state mogli dei vostri padri (salvo per ciò che è già stato fatto); è turpe e abominevole, e in verità una cattiva condotta. Vi sono proibite le vostre madri, figlie, sorelle, zie paterne e zie materne, le figlie di un fratello e le figlie di una sorella, le vostre nutrici, le sorelle di latte, le madri delle vostre mogli, le figliastre che avete in tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio (mentre se il matrimonio non è stato consumato, non sarete colpevoli); le donne con le quali i vostri figli diretti hanno consumato il matrimonio; così come due sorelle insieme (salvo per ciò che è già stato, perché in verità Dio è perdonatore, misericordioso); e fra le donne quelle sposate, a meno che non siano diventate vostre schiave (a seguito di un fatto d'armi). È la prescrizione di Dio per voi. Al di fuori di ciò, vi è permesso cercarle, a vostre spese, come uomini che vogliono il matrimonio, non come libertini. Poi, quando ne godrete, date loro la loro controdote, come cosa dovuta; e non sarete colpevoli per ciò che converrete reciprocamente dopo di ciò. Dio è in verità saggio e onnisciente. E chi di voi non potesse sposare donne libere e credenti per ragioni materiali, ebbero sposi delle credenti tra le vostre schiave e Dio conosce bene la vostra fede; perché voi appartenete gli uni alle altre. Sposatele con l'autorizzazione della loro gente, e donate loro le controdote come si conviene, perché sono donne oneste, non delle viziose né delle meretrici", *Corano*, sura IV, 20-25.

e vedove. Tuttavia, contrariamente a quanto si crede nel mondo occidentale, essa non equivale a licenziosità. L'uomo, infatti, alla cui coscienza si rimette il giudizio, ha molti obblighi nei confronti delle sue mogli: *in primis* trattarle tutte con ugual giustizia, amandole tutte in misura identica; allo stesso modo ha il dovere di mantenerle tutte nelle stesse condizioni economiche; si deve mostrare con tutte ugualmente dolce, gentile, comprensivo, tollerante e rispettoso del patrimonio personale di ciascuna; infine, deve condurle tutte verso la Fede per portarle in Paradiso con lui. È, altresì, tenuto a chiedere sempre il permesso alle mogli con cui è già sposato per prenderne un'altra.

Dunque la poligamia è ammessa, fino ad un numero di quattro mogli, ma è alquanto difficile da realizzare, se veramente si vogliono rispettare i dettami imposti dal Corano. Anche in questo caso l'opinione corrente, tra gli uomini musulmani, è che sia estremamente ardua da attuare in serenità ed equanimità. Il parere delle donne, invece, è vario, in quanto determinato spesso dalle differenti esperienze personali. Di solito esse considerano questo status matrimoniale in modo assai critico, ritenendolo una discriminazione. Ma, siccome la pratica più diffusa è quella diacronica, consistente nel prendere nuove mogli a distanza di tempo, senza per altro scalfire il prestigio della consorte più anziana, una minoranza significativa di donne ne dà un giudizio positivo, perché permette di far rientrare nella famiglia quella che è la "normale" attrazione di un uomo per un'altra donna dopo un certo numero di anni di matrimonio⁴¹. Comunque, non in tutti i paesi islamici è consentita la poligamia.

⁴¹ G. Campani, *op. cit.*, p. 145 ss.

